



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 2 SET 2015 N. 1588 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 17 SET 2015

Li - 2 SET 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 66 del **01/09/2015**

OGGETTO: Tribunale di Taranto: Giudizio sig.ra Costa Franca c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che è stato notificato, in data 09/06/2015 prot. n. 134494, l'atto di citazione in oggetto da parte della sig.ra Costa Franca, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Antonio Di Noi, affinché il giudice adito accerti e dichiari:

- l'esclusiva responsabilità del Comune di Castellaneta per lesioni, patrimoniali e non, subite dalla sig.ra Franca Costa a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto*
- condannare il medesimo convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni alla persona subiti ed in favore dell'attrice nella misura di € 13.400,00 oltre spese mediche sostenute pari ad € 480,00 e da sostenere, per un totale complessivo di e 13.880,00 oltre occorrente, o di quella maggiore o minore somma che risulterà riconosciuta in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.*
- al pagamento di detto importo, oltre interessi di mora dal dì di scadenza delle singole fatture sino a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.*

RITENUTO di incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Taranto dalla sig.ra Costa Franca, assistita e difesa dall'avv. Michele Antonio Di Noi, elettivamente domiciliata in Manduria, presso lo studio del difensore, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Iacopo Iacobellis, libero professionista da Palagiano con studio in via Matera n. 19.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente dalla sig.ra Costa Franca, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Antonio Di Noi, giusto atto di citazione avanti al Tribunale di Taranto, notificato a questo Ente in data 09/06/2015 prot. n. 134494;

- 2) incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel predetto giudizio, conferendo incarico all'avv. Iacopo Iacobellis del Foro di Taranto,, libero professionista con studio in Palagiano alla via Matera n. 19.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

